

FarmaciaTerni-S.r.l. Unipersonale

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT)**

DELIBERA AU n. 02 del 30-01-2026

Aggiornamento 2026-2028

L'aggiornamento del PTPCT 2026-2028 è stato predisposto dal RPCT Dr. Nicola Nulli Pero

Sommario

1. Parte generale, impostazione e messa a punto del PTPCT 2026-2028

- 1.1) Parte Generale
- 1.2) Oggetto e finalità
- 1.3) Messa a punto del PTPCT 2026-2028

2. Analisi del contesto esterno e del contesto interno

- 2.1) Contesto Esterno
- 2.2) Contesto Interno
- 2.3) Organi della Società ed Organigramma Aziendale

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

- 3.1) Compiti e funzioni
- 3.2) Ruolo e poteri
- 3.3) Responsabilità e sanzioni
- 3.4) Rapporti tra RPCT e personale
- 3.5) Rapporti tra RPCT e gli organi della Società
- 3.6) Rapporti tra RPCT e ANAC
- 3.7) Rapporti tra RPCT e Responsabile della Protezione dei Dati
- 3.8) Rapporti tra RPCT e collaboratori della Società
- 3.9) Mappatura dei rischi

4. Misure di prevenzione della Corruzione

- 4.1) Mappatura dei rischi
- 4.2) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e terzi privati
- 4.3) I Regolamenti aziendali
- 4.4) Valutazione del rischio
- 4.5) Misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

5. La trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. 2016/679 e D.LGS 101/2018)

* * *

1. Parte generale, impostazioni e messa a punto del PTPCT

1.1) Parte Generale

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Legge Severino” o “Legge Anticorruzione” (pubblicata sulla G.U. N. 265 del 13/11/2012 ed entrata in vigore il 28/11/2012) definisce le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Tale normativa introduce nel nostro ordinamento un sistema di azioni per la prevenzione della corruzione su due livelli.

- A livello nazionale il Dipartimento per la Funzione Pubblica dispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (**di seguito P.N.A.**). Il PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CiVit trasformata in ANAC con il D.L. 101/2013, art. 3 modificato con L. 190/2012, art. 1, c.2), ai sensi della l. 190/2012 recante le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”*, ha disposto l’obbligo per tutti gli Enti pubblici di adottare un programma e un piano triennale in cui devono essere fissate le modalità di controllo e di prevenzione di potenziali attività di natura corruttiva, estendendo il provvedimento anche alle Società a partecipazione pubblica ad integrazione di quanto già previsto in tale materia dal D.Lgs. n.231 del 2001 a queste ultime applicabile.
- A livello decentrato **ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)** che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e valutazione di rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Per il PTPCT 2026-2025, con comunicato del Presidente del 14 gennaio 2026, l’Autorità ricorda che alle pubbliche amministrazioni e agli enti tenuti all’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – PTPCT, che il termine per l’adozione di un documento che tiene luogo dello stesso o all’integrazione del modello 231, è fissato al 31 gennaio 2026 (secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012, articolo 1, comma 8).

PNA

Il **Piano Nazionale Anticorruzione**, approvato dal Consiglio di Anac dell’11 novembre 2025, sarà adottato a breve, non appena giungeranno all’Autorità i pareri formali dei soggetti istituzionali preposti dalla legge al riguardo. Si tratta del parere della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie locali, previsto in arrivo a breve, e il parere del Comitato interministeriale. Una volta ricevuti i pareri formali di tali istituzioni, seguirà l’approvazione consiliare definitiva. Successivamente il Piano Anticorruzione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità e di tale pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.

L’approvazione in via preliminare dello schema del Piano (**PNA**) è stata fatta dal Consiglio di Anac lo scorso 30 luglio 2025. Successivamente il Piano è stato posto in consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025 per l’acquisizione di contributi e osservazioni da parte della società civile e degli

stakeholder. Dopo aver valutato gli esiti di tale consultazione, il testo del **PNA** è stato approvato nuovamente dal Consiglio, per l'appunto, l'11 novembre 2025.

Il Presidente di Anac Giuseppe Busia ha sottolineato che attraverso il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2025-2027)** ogni pubblica amministrazione dovrà definire la propria programmazione (PTPCT) per prevenire la corruzione e deve coincidere con l'obiettivo di garantire buona amministrazione, usare bene le risorse pubbliche e offrire migliori servizi ai cittadini. Questo non può essere lasciato all'improvvisazione e richiede una pianificazione rigorosa che coinvolga non solo **Anac** come Autorità competente, ma tutte le amministrazioni interessate, con una prospettiva di medio termine e impegni concreti e verificabili.

Novità assoluta è che il PNA 2025 presenta per la prima volta anche un disegno di strategia anticorruzione e per la promozione dell'integrità pubblica per l'Italia articolata in linee strategiche, obiettivi, azioni, tempi, risultati attesi, indicatori e target per anno. Si tratta di un nuovo approccio che **non sostituisce il precedente, ma che lo rafforza e mira a valorizzare ulteriormente i contenuti del PNA**, presentandoli in una modalità innovativa, sintetica e immediatamente intellegibile.

La strategia proposta consentirà una visione di insieme schematica e chiara della direzione verso cui le politiche e le pratiche di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità pubblica del sistema italiano devono tendere e di esplicitare i soggetti coinvolti, le azioni concrete, i tempi di attuazione ed i risultati attesi.

Farmaciaterni Srl, in quanto società in "house providing" partecipata interamente dal Comune di Terni, non essendo destinataria degli obblighi sulla disciplina sul PIAO, adotta il *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.)* finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società stessa, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività necessarie a tale scopo da realizzarsi nel corso dei prossimi tre anni. Tali attività sono riportate nella tabella al punto 4.5 –XII del presente PTPCT.

Occorre sottolineare, che seppur non obbligatorio (c.2 art. 1, Legge 190/2012, introdotto dal D.Lgs. 97/2016) il Modello 231 è fortemente raccomandato anche dalle Linee Guida ANAC per le società partecipate. Pertanto, Farmaciaterni Srl intende continuare ad adottare, insieme al PTPCT, anche il "Modello Organizzativo 231". Tale scelta comporta un coordinamento necessario tra la Legge 190/2012, che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno alla Società ed il D.Lgs. 231/2001 che pone principalmente l'attenzione ai reati commessi nell'interesse od a vantaggio della Società (o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (ex Art. 5). Il suddetto coordinamento dovrà, inoltre, integrarsi con tutti li strumenti applicati ed applicabili in Farmaciaterni Srl, come il Codice Etico, il Modello di Organizzazione e la Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001.

1.2) Oggetto e finalità

Le disposizioni di prevenzione della corruzione rappresentano un'attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Ci si riferisce, pertanto, alla *corruzione* in una visione più

ampia che esorbita dai confini tracciati dalla fattispecie penale, comprendendo episodi che si risolvono nella deviazione dall'integrità pubblica e dalle regole morali comunemente accettate.

L'obiettivo del PNA è garantire l'attuazione coordinata delle azioni mirate alla prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Come specificato nel PNA, la nozione di corruzione deve essere intesa in senso lato, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie delle fattispecie a rilevanza penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla loro rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha ulteriormente chiarito che la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, è "non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la **"maladministration"**, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

A livello decentrato si colloca il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), documento di natura programmatica predisposto da ciascuna pubblica amministrazione, avente ad oggetto il complesso delle misure obbligatorie per legge nonché le misure specifiche adottate in funzione delle peculiarità di ciascuna di esse.

A livello normativo nazionale il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione** è previsto dall'art. 1, commi 5-8, l. 190/2012. Esso rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione, e rappresenta un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Tale programma di attività deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Farmaciaterni S.r.l., al fine di ridurre il rischio legato alla commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, presidia e monitora le aree di rischio, con particolare riferimento alle seguenti azioni:

- effettuare l'analisi dei processi e dei rischi;
- individuare e valutare le aree di rischio, le aree strumentali e le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, di attività illecite ed adottare idonee misure per la prevenzione, eliminazione o mitigazione dei rischi connessi;
- prevedere e predisporre procedure specifiche per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per diminuire i fattori di rischio;

- prevedere, pianificare ed erogare per tali attività meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio corruzione;
- nominare il Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza ai sensi della legge 190/2012;
- prevedere agli obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano (responsabile anticorruzione);
- attuare gli interventi formativi di carattere generale e specifico;
- integrare i contenuti del Codice Etico;
- implementare ed aggiornare il Modello di Organizzazione 231, con particolare riguardo ai reati di corruzione;
- vigilare sulla gestione dei processi e dei rischi;
- monitorare i rapporti tra l'ente ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o convenzioni, verificando anche eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della società;
- individuare specifici obblighi di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- definire i flussi di informazione verso l'ODV, verso il RPCT e dei rapporti tra questi due soggetti;
- applicare le misure sanzionatorie, ove previsto;

1.3) Date chiave del PTPCT 2026-2028

15.01.2026	Compilazione scheda monitoraggio OIV
15.01.2026	Pubblicazione scheda monitoraggio OIV
31.01.2026	Relazione annuale dei RPCT
31.01.2026 salvo proroghe	Adozione del PTPCT e pubblicazione in A.T.
Nel corso 2026	Formazione Interna – Monitoraggio delle misure di prevenzione - Esame di eventuali aggiornamenti normativi ed indicazioni operative rese disponibili dall'Anac
31.05.2026 – 15.07.2026 da confermare con delibera Anac	Attestazione OIV
30.06.2026	Pubblicazione in A.T. elenco Aiuti di Stato a.p.

15.12.2026 salvo proroghe	Relazione annuale RPCT
31.01.2027	Aggiornamento del PTPCT 2026-2028 con utilizzo, se obbligatorio, della Piattaforma Anac e pubblicazione sul sito istituzionale aziendale in A.T. (https://farmaciaterni.it/amministrazione-trasparente/)

2. Analisi del contesto esterno e del contesto interno

2.1) Contesto Esterno

Farmaciaterni Srl è collocata nel comune di Terni, capoluogo della Provincia di Terni. Il comune di estende su 211,90 km² e conta 106.260 abitanti (dati aggiornati al 30/09/2025), con una densità abitativa di circa 500,16 ab./km². Terni è situata a 65 Km al Sud-Est di Perugia.

Nel 2025 il Comune di Terni si è posizionato al 42° posto in Italia per indice di criminalità, evidenziando criticità principali legate allo spaccio di stupefacenti (in aumento), furti e truffe informatiche. Nonostante ciò, le forze dell'ordine locali, riportano una situazione complessivamente monitorata, ponendo un'attenzione particolare su reati "predatori" e la necessità di sicurezza urbana.

Sono state, inoltre, registrate azioni di contrasto con interdittive antimafia da parte della Prefettura.

La Regione Umbria, nel suo territorio, non ha radicate strutture organizzate riconducibili alla criminalità di stampo mafioso (o della Camorra, o dell' Ndragheta), ma negli anni ha registrato episodi di interessi criminali, in quanto le organizzazioni criminali apprezzano la posizione di centralità geografica, la vicinanza con la Capitale (oggetto di episodi ed interessi mafiosi risalenti nel tempo) e la possibilità di penetrazione nella rete locale di piccole e medie imprese, percepite come facile possibilità per il riciclaggio ed il reinvestimento di capitali.

E' da segnalare, inoltre, che la presenza di case di reclusione ad alta sicurezza (Terni e Spoleto), con conseguente trasferimento di congiunti dei detenuti che scontano la pena in regime di carcere duro per reati connessi ad associazione mafiosa, ha favorito il progressivo insediamento nel territorio di nuclei familiari. Nel tempo i soggetti vicini alla criminalità organizzata hanno tentato di infiltrarsi nel tessuto economico-sociale del territorio, investendo in particolar modo nei settori dell'edilizia, della ristorazione, dei rifiuti, dei servizi sanitari ed altri. Non escluse le nuove attività avviate ex novo, attraverso prestanome o rilevando imprese in crisi o in situazioni di insolvenza. Con finalità di riciclaggio di capitali di provenienza illecita e/o di aggiudicazione di appalti pubblici, acquisizione di proprietà immobiliari.

Dalle ultime indagini è emerso un incremento, in Umbria, anche delle attività connesse al traffico di sostanze stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, da parte di sodalizi criminali di origine albanesi, nordafricani, maghrebina, sudamericana e nigeriani.

2.2) Contesto Interno

Farmacieterni Srl è una società con personalità giuridica partecipata con quote al 100% dal Comune di Terni (Socio Unico), avente come oggetto le seguenti attività:

- a) la gestione di nr. 09 farmacie comunali e nr. 01 parafarmacia comunale, di cui il titolare è il Comune di Terni;
- b) il commercio al dettaglio, la distribuzione all'ingrosso, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 219/06 attraverso anche la gestione di un magazzino, di specialità medicinali, veterinarie, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- c) la produzione su richiesta dei clienti di prodotto officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- d) l'effettuazione di test diagnostici (intolleranze, celiachia, Helicobacter Pylori, altre problematiche diffuse);
- e) l'attuazione di iniziative quali l'informazione al pubblico ed ai fruitori della farmacia in merito al corretto uso dei farmaci e sull'educazione sanitaria. Per lo svolgimento delle predette attività la Società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa;
- f) Servizio CUP per prenotazioni visite ed esami;
- g) Servizi ASL (screening colon retto/screening per malattie cardiovascolari);
- h) Servizio autoanalisi (glicemia, colesterolo, profilo lipidico, ecc);
- i) Servizi tamponi antigeni rapidi per Covid-19 presso le ns. Farmacie: Comunale 1, Comunale 4, Comunale 6, Ospedale 2.
- j) Servizi infermieristici. Farmacieterni mette a disposizione di tutti i cittadini un infermiere professionista per prestazioni di alta qualità per: misurazione pressione, Holter dinamico, Holter pressorio, Iniezioni e medicazioni, Telemedicina. I servizi infermieristici sono svolti presso le ns. Farmacie: Comunale 1, Comunale 4, Comunale 6, Ospedale 2.
- k) instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con lo Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e può stipulare con essi accordi e convenzioni, nonché altre forme di cooperazione, sempreché incidenti nell'ambito territoriale della Città di Terni;
- l) l'erogazione di servizi e prestazioni professionali ai cittadini come la "Farmacia dei Servizi" e la "Telemedicina".

Per lo svolgimento delle predette attività la società può attuare altresì iniziative di progettazione, programmazione, promozione, ricerca, anche per conto di terzi, atte a favorire lo sviluppo dell'attività e qualora ciò si renda opportuno per un efficace ed economico svolgimento della stessa. La società potrà, in via secondaria e occasionale compiere tutte le operazioni commerciali industriali e finanziarie

mobiliari e immobiliari che saranno ritenute necessarie o utili, o comunque opportune per l'attuazione "dell'oggetto sociale".

2.2) Organi della Società ed Organigramma Aziendale

• Organi della Società

Gli organi della Società, le loro funzioni e relativi compiti che concorrono a prevenire la corruzione ed a promuovere la trasparenza nell'ambito delle suddette attività e dei servizi della Società, sono di seguito dettagliati:

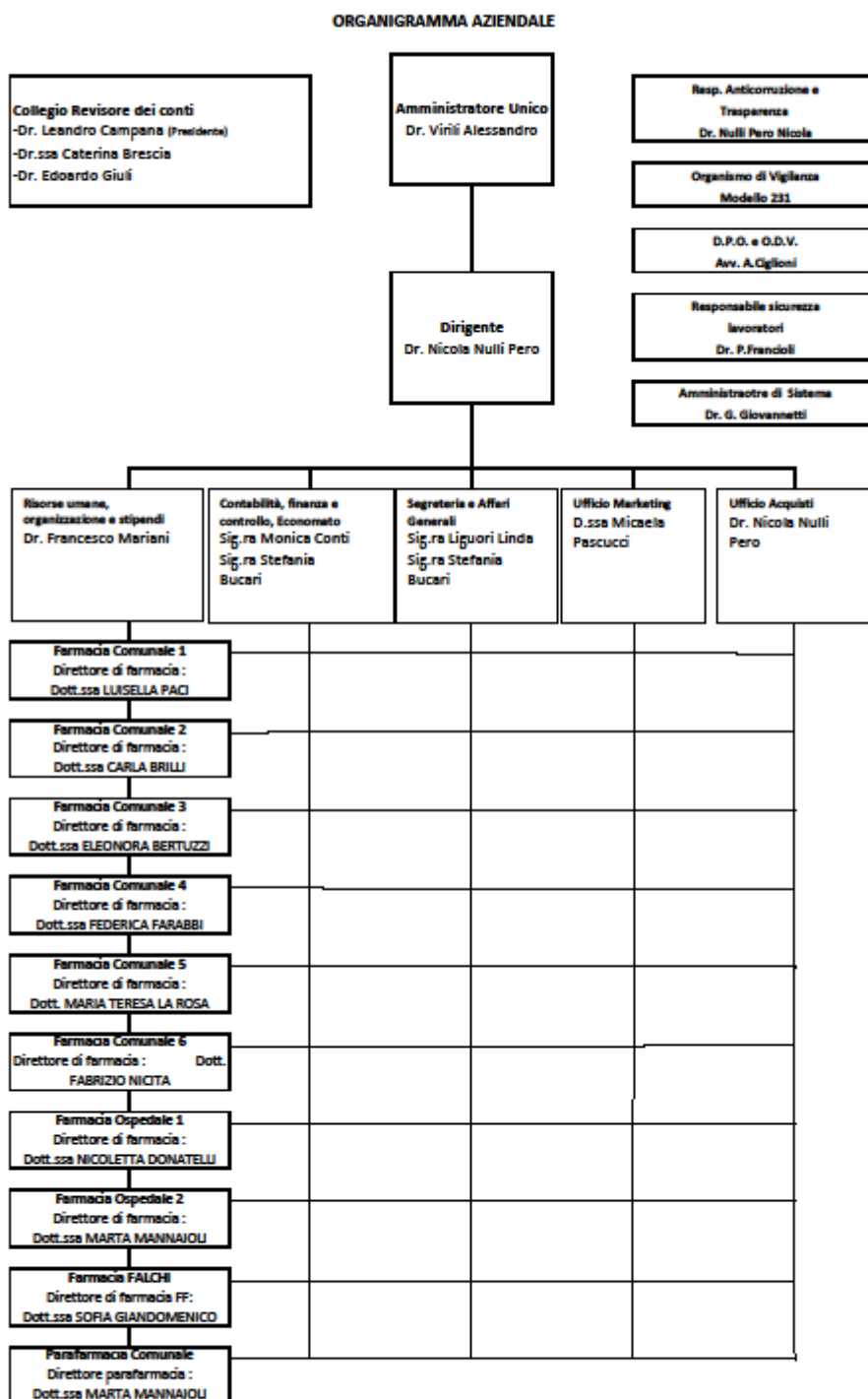
- I) Amministratore Unico :
Dr. Avv. Alessandro Virili;

- II) Collegio Sindacale :
Dr.ssa Caterina Brescia (Presidente)
Dr.ssa Simonetta Magni (Sindaco effettivo)
Dr.ssa Alexia Mosca (Sindaco effettivo)

L'Amministratore Unico è stato nominato dal Sindaco del Comune di Terni con Decreto di Nomina (Protocollo n. 0108375 del 25/06/2024), ha la Rappresentanza Legale della Società e riunisce a se tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà dell'Organo Amministrativo, così come previste per Legge e dallo Statuto della Società.

Il Presidente ed i membri effettivi del Collegio Sindacale, sono stati nominati dal Sindaco del Comune di Terni con Decreto di Nomina (Protocollo n. 0102820/2025 del 24/06/2025), rappresentano l'Organo di Controllo della Società che ha il compito di vigilare sull'attività dell'Amministratore e controllare che la gestione e l'amministrazione della Società si svolgano nel rispetto della Legge e dell'Atto Costitutivo.

- Organigramma della Società



Organigramma 05-01-2026

3. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

3.1) Compiti e funzioni

Il RPCT ha i seguenti compiti e funzioni:

- Predisporre il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e lo propone all'organo di indirizzo;
- Provvedere al monitoraggio, al controllo ed all'aggiornamento annuale del PTPCT, nonché ne propone la modifica;
- Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (rotazione incarichi, programmi di formazione, ecc), proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- Vigilare sul funzionamento e l'osservanza del PTPCT all'interno della Società;
- Redigere annualmente, entro il 15 dicembre, una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacie delle misure di prevenzione (i.e. gestione dei rischi, formazione sull'anticorruzione, codice comportamento, sanzioni ed altre iniziative
- Redigere e pubblicare sul sito istituzionale aziendale in Amministrazione trasparente, entro il 15 gennaio (salvo proroghe o altra data comunicata dall'ANAC) la relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente;
- Segnala disfunzioni concernenti la trasparenza e l'anticorruzione all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione;
- Segnalazione dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (Organo di controllo, Direzione, ODV, NIV, ANAC, ecc.);
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico anche nella sua modalità di Accesso Civico generalizzato;
- Sovrintendere e coordinare il processo di pubblicazione dei dati nel sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente;
- Controllare ed assicurare che vengano attuate tutte le procedure (presa in carico, riservatezza, risposte e conservazione) previste per le segnalazioni di condotte illecite "Whistleblowing";
- Curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nella Società e monitorare annualmente sulla loro attuazione.
- Individuare il personale da inserire nei percorsi formativi sia obbligatori sia specifici nel tema riguardante l'anticorruzione;
- Verificare la rotazione degli incarichi più a rischio corruzione;
- Vigilare in materia di incompatibilità e inconferibilità;
- Indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

3.2) Ruolo e poteri

L'organo di indirizzo politico amministrativo delle amministrazioni individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Pertanto, la competenza della nomina dell'RPCT spetta all'organo di indirizzo e, inoltre, tale figura deve essere prevista nell'organigramma dell'amministrazione con proprie funzioni, poteri, limiti e responsabilità.

Farmaciaterni Srl, con Delibera dell'Amministratore Unico n. 54 del 19/06/2020 ha nominato il Dr. Nulli Pero Nicola quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

L'RPCT è dotato di ampia autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che valutativo e deve essere una figura che sia in grado di garantire la buona immagine dell'amministrazione.

3.3) Responsabilità e sanzioni

Dal punto di vista della responsabilità, il RPCT risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi entrambe le seguenti circostanze:

1. di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano anticorruzione e di aver osservato le prescrizioni in merito alla predisposizione di un Piano «congruo» ed ottemperato ai doveri di verifica di sua competenza quali, la verifica della idoneità del Piano e della sua efficace attuazione, la proposta di modifiche se intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, la verifica della effettiva rotazione degli incarichi dei preposti agli uffici dove il rischio corruzione è maggiore, individuazione del personale da far formare alla Scuola nazionale dell'amministrazione;
2. di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Anche in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ancora una volta i sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "responsabilità dirigenziale", nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.

3.4) Rapporti tra RPCT e personale

Tutti i dipendenti della Società, nell'ambito della prevenzione della corruzione e degli impegni per la trasparenza, hanno i seguenti compiti e responsabilità:

- Collaborare con il RPCT e contribuire attivamente alla prevenzione dei rischi di scorretta amministrazione e di corruzione;
- Osservare le indicazioni guida elaborate dal RPCT e previste dal Codice di comportamento, segnalando eventuali violazioni, situazioni di rischio, situazioni di illecito (ex art. 54 bis del D.LGS 165/2001 abrogato e sostituito dal D.Lgs 24/2023), casi di conflitto di interessi con le attività sociali (art. 6 bis L. 241/1990);
- Osservare le misure contenute nel PTPCT;
- Fornire le informazioni a loro richieste in relazione al programma per la trasparenza.

3.5) Rapporti tra RPCT e gli Organi di controllo

Nell'ambito della prevenzione della corruzione gli Organi di controllo della Società hanno le seguenti funzioni:

- Osservare le misure elaborate dal RPCT contenute nel PTPCT;
- Partecipare al processo di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione, svolgendo proattivamente e costruttivamente le attività formalizzate nell'incarico assegnato;
- Promuovere la trasparenza amministrativa in relazione alla sua sfera di intervento.

3.6) Rapporti tra RPCT e ANAC

L'ANAC enfatizza la rilevanza che assumono i rapporti con il RPCT, valutando la sua collaborazione indispensabile all'Autorità per poter svolgere compiutamente le sue funzioni. Ed è al RPCT della Società che l'ANAC si rivolge ed interagisce nello svolgimento della propria attività di vigilanza al fine di verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

3.7) Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Responsabile dell'Accesso Civico

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione assolve anche l'incarico di Responsabile per la Trasparenza ed Integrità RCPT, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 35, recante "Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

La stessa funzione assolve anche l'incarico di **Responsabile dell'Accesso Civico, Generalizzato, Documentale**, per cui il RCPT deve:

- consentire gli Accessi Civici regolamentati dal C.D. Decreto Trasparenza (D.Lgs 33/2013 e s.s.m.i.);
- consentire a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui la Società ha o messo la pubblicazione prevista dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 33/2013 e s.s.m.i., articolo 5, comma 2);
- consentire il Diritto di Accesso Documentale regolamentato dalla Legge n. 241 del 1990 (capo V art. 22 e seguenti)

3.8) Referenti per la prevenzione della corruzione

Il RPCT concretizza il suo lavoro attraverso una rete di “Referenti per la prevenzione della corruzione” che vengono elencati nella tabella che segue, con a fianco l’indicazione della figura di rispettiva assegnazione:

STRUTTURA	FIGURA
Ufficio risorse umane, organizzazione e stipendi	Responsabile dell’Ufficio
Ufficio marketing	Responsabile dell’Ufficio
Ufficio contabilità, finanza e controllo	Responsabile dell’Ufficio
Ufficio segreteria Affari Generali	Responsabile dell’Ufficio
Ufficio Acquisti	Dirigente
Farmacia Comunale (nr. 09 p.v.)	Direttore di Farmacia designato o facente funzione
Parafarmacia Comunale	Direttore di Farmacia designato o facente funzione

4. Misure per la gestione del rischio e prevenzione della Corruzione

4.1) Mappatura dei rischi

La prevenzione della corruzione oltre ai reati di corruzione in senso stretto, include i reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II del Capo I della Parte Speciale del Codice Penale, e tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla concreta rilevanza penale, si evidenzia un malfunzionamento dell’ente o un danno alla sua immagine o all’immagine della pubblica amministrazione, a causa dell’uso improprio delle funzioni attribuite (cfr. circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Tra le fattispecie disciplinate nel codice penale, si fa particolare riferimento ai seguenti reati:

- Peculato
- Malversazione a danno dello Stato
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Concussione.
- Corruzione per l'esercizio della funzione
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Corruzione in atti giudiziari
- Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Istigazione alla corruzione
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Abuso di ufficio

Il suddetto elenco non è esaustivo, a questo si aggiungono anche tutti quei comportamenti che favoriscono l'insorgenza di tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possono tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

Farmaciaterni Srl, a fronte delle condotte sopra elencate, individua tra le aree interne a rischio, le seguenti attività:

1) *Risorse Umane, Organizzazione e Stipendi*

- Procedure per il reclutamento del personale, per la stabilizzazione e per le progressioni di carriera o economiche
- Conferimento o autorizzazioni di incarichi di collaborazioni a soggetti esterni alla Società
- Conferimento o autorizzazioni di incarichi a propri dipendenti

2) *Affidamento di lavori, servizi e forniture*

- Acquisizione beni destinati alla rivendita (acquisto da grossista)
- Acquisizione beni destinati alla rivendita (acquisto da aziende produttrici)
- Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e/o servizi, con definizione dei requisiti di qualificazione secondo le regole aziendali e le direttive e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa;
- Definizione dei criteri di aggiudicazione della fornitura;
- Scelta del tipo di procedura per il bando di gara (affidamento diretto, procedure negoziate, individuazione degli operatori economici da invitare;
- Autorizzazioni di subappalto per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi;
- Valutazione sulla base delle regole aziendali, delle direttive e dei criteri di aggiudicazione;
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (verifica della sostenibilità di un corretto rapporto qualità/prezzo)
- Revoca della richiesta di offerta sulla base della valutazione dei presupposti regolamentari e discrezionali;
- Perfezionamento rapporto contrattuale;
- Definizione dei tempi di consegna o esecuzione (es.: cronoprogramma lavori);
- Realizzazione del lavoro, fornitura, servizio;
- Varianti in corso di esecuzione del contratto, modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere;
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
- Esame e accoglimento riserve

3) *Rapporti con terzi*

- Relazioni con il Comune di Terni ed altri Enti Pubblici (Contratti, convenzioni, ecc.);
- Relazioni con i clienti e con i cittadini privati

4) Patrimonio Aziendale

- Uso improprio del telefono, del PC e di altri dispositivi/attrezzature della Società

4.2) Rapporti con la Pubblica Amministrazione e terzi privati

Possono operare direttamente con la Pubblica Amministrazione soltanto i soggetti dipendenti, professionisti o eventualmente terzi, provvisti di specifica procura o espressamente delegati in tal senso.

E' fatto divieto a chiunque altro di intrattenere rapporti, per conto della Società, con esponenti della Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con terzi privati, le procedure in atto di Farmaciaterni Srl sono organizzate in modo idoneo per prevenire condotte di corruzione e/o per segnalarne il sospetto. Tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni sono destinatari del Modello 231 e la loro condotta deve essere ligia alle regole di moralità e di rispetto delle leggi, particolarmente nei campi e nelle materie nei quali sia ipoteticamente possibile un'ipotesi di corruzione.

4.3) Regolamenti Aziendali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente e collaboratore è tenuto ad adottare e rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231
- Ordini di servizio, istruzioni di lavoro, contratti.

4.4) Valutazione del rischio

La valutazione del rischio (articolata in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione) è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

L'analisi e la successiva valutazione del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Nella valutazione del rischio è necessario utilizzare anche un approccio **qualitativo, quantitativo o misto**. Nell'approccio qualitativo si stima l'esposizione al rischio in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati non prevedono una loro rappresentazione numerica; mentre nell'approccio quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare l'esposizione dell'organizzazione al rischio in termini numerici.

4.5) Misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

Con riferimento alle misure indicate come obbligatorie per le PA, si riportano di seguito le misure realizzate adattate alla specifica realtà di Farmaciaterni S.r.l. ed alle attività effettivamente svolte:

I. Poteri decisionali disgiunti

Il Piano ed il Codice di comportamento adottati da Farmaciaterni Srl stabiliscono che nessuna attività complessa possa essere avviata, condotta e conclusa in assoluto autonomia e autoreferenzialità (condizione che comporta l'esposizione al rischio di corruzione).

Farmaciaterni Srl introduce indicazioni volte a disgiungere i poteri decisionali coinvolgendo sia l'Amministratore Unico, che la Direzione, che il Collegio Sindacale in relazione a scelte particolarmente delicate così da assicurare un controllo puntuale ed evitare scelte autoreferenziali.

Il criterio generale della disgiunzione dei poteri, applicato a tutto il personale di Farmaciaterni Srl, viene assicurato dal rispetto scrupoloso dei regolamenti relativi alle corrette indicazioni di lavoro.

II. Pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici

L'articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare, l'art. 1, comma 32, prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sui propri siti web istituzionali, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione per cui, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

III. Codice di Comportamento

L'adozione del codice di comportamento, oltre a costituire un obbligo di legge, rappresenta anche una delle principali "azioni e misure" di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione e, in quanto tale, è parte essenziale e sinergica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Farmaciaterni S.r.l. adotta come Codice di Comportamento il **Codice Etico** emesso nell'ambito del sistema 231/2001, coerente nello spirito e nelle disposizioni generali con quanto riportato nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (cd. Codice generale).

I contenuti del Codice di Comportamento possono essere ricondotti a 5 macro aree:

- a) Prevenzione dei conflitti di interesse, reali e potenziali;
- b) Rapporti con il pubblico;
- c) Correttezza e buon andamento del servizio;
- d) Collaborazione attiva dei dipendenti e degli altri soggetti cui si applica il codice per prevenire

- fenomeni di corruzione e di mala amministrazione;
e) Comportamento nei rapporti privati.

IV. Rotazione del personale

La legge 190/2012, art. 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), prevede quale misura di prevenzione la rotazione degli incarichi. La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta, nelle Pubbliche Amministrazioni, una misura fondamentale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione. L'alternanza nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa nei confronti di risposte illegali improntate a collusione, da parte dei pubblici funzionari.

Pertanto (come riportato nel documento ANAC «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici») *“la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico”*.

Dunque, la rotazione del personale dirigenziale e del personale delle aree è una misura di prevenzione che impatta in maniera non indifferente sull'assetto organizzativo e che si contrappone con il principio efficienza e redditività aziendale ed è garanzia della valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in specifici settori di attività.

Nella realtà di Farmaciaterni S.r.l. le piccole dimensioni della Società (soprattutto per quanto riguarda le funzioni di coordinamento centrale) non consentono di disporre di un ventaglio di professionalità interscambiabili.

Maggiori possibilità vi possono essere nel personale che opera all'interno delle Farmacie (Direttori e Addetti di farmacia), anche se in questo caso è da considerare il legame fiduciario che i professionisti instaurano con la comunità di riferimento, che rappresenta, oltre che un valore in sé, un elemento importante che contribuisce a mantenere la fedeltà cliente/utente. La Direzione di Farmaciaterni S.r.l. valuterà pertanto con attenzione tutte le possibilità di rotazione, compatibilmente con le esigenze aziendali di efficienza, efficacia e redditività della gestione.

Si tratta quindi di una misura da porre in essere con molta attenzione per i notevoli impatti operativi che ne possono conseguire, soprattutto nei periodi con carenza di personale (personale assente per astensione facoltativa/obbligatoria/malattia prolungata).

In ogni caso, Farmaciaterni S.r.l., come misure di prevenzione del rischio, attua delle procedure alternative finalizzate ad assicurare la separatezza delle funzioni, alla trasparenza e tracciabilità delle condotte operative, nonché una maggiore partecipazione del personale alle attività dei diversi uffici.

La disgiunzione dei poteri deve essere considerata misura alternativa a quella della rotazione del personale, come per altro, suggerito nel PNA 2018 nel caso di enti pubblici di piccole dimensioni, qual è la nostra Società.

Al personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in caso di

notizia formale, oltre la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, Farmaciaterni Srl procederà con atto motivato e secondo la gravità del fatto, alla revoca dell'incarico e allo spostamento ad altro incarico o servizio. Resto inteso che la misura sarà adottata anche se lo spostamento comporterà un rallentamento delle attività.

V. Astensione per conflitto d'interesse

In attuazione del disposto dell'art. 6 bis della L. 241/90 il personale dipendente provvede a segnalare situazioni di potenziale conflitto di interessi ai responsabili della struttura presso cui lavorano o al Responsabile della prevenzione della corruzione. La disposizione persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del dipendente in eventuale conflitto con l'interesse perseguito.

In Farmaciaterni S.r.l. il caso di conflitto di interessi risulta essere configurabile sostanzialmente in capo all'AU e, in casi meno frequenti, per alcune decisioni di responsabilità del dirigente centrale e dei Direttori delle singole farmacie. Oltre a tali soggetti, il potenziale conflitto di interessi può manifestarsi anche nei riguardi dei componenti del Collegio sindacale e del RPTC/OdV.

In ogni caso, il Modello ex D.Lgs. 231/2001 regola le situazioni di conflitto di interesse nei riguardi di ogni soggetto tenuto al rispetto delle disposizioni dello stesso Modello.

In particolare, sono previste indicazioni e misure all'interno del Modello ex D.Lgs. 231/2001 - Parte generale ("cause di ineleggibilità e di decadenza" dell'Organismo di Vigilanza).

VI. Conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità

Con riferimento alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", l'art. 15 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione, la cura del rispetto delle relative disposizioni.

Si ricorda che per "inconferibilità", si deve intendere la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico, mentre per "incompatibilità", si deve intendere l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

VII. Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali

Per questo punto valgono le considerazioni esposte al paragrafo precedente "Conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità".

VIII. Formazione di commissioni

E' garantito la preventiva verifica del conflitto di interesse, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

L'Amministratore Unico verifica e assicura il rispetto di questa disposizione nella costituzione delle suddette commissioni, segnalando eventuali difformità al RPCT/OdV.

IX. Tracciabilità e trasparenza dell'azione amministrativa

L'obiettivo fondamentale delle disposizioni di legge relative alla trasparenza è quello di mettere a disposizione dell'intera collettività tutte le "informazioni pubbliche" trattate dall'amministrazione (in questo caso da un'azienda in controllo pubblico), secondo il paradigma della "libertà di informazione", allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 della Costituzione).

In questo senso la trasparenza è correlata all'integrità, evidenziando che i due concetti configurano realtà complementari: solo ciò che è integro può essere trasparente e, nel contempo, solo laddove vi è trasparenza può essere assicurata integrità.

Le informazioni previste dalla normativa per la trasparenza e l'integrità sono pubblicate all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di Farmaciaterni S.r.l., la quale assicura la qualità delle informazioni riportate nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso della Società.

I documenti sono pubblicati in formato pdf.

Non vengono pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/20013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale);
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria:

- sono quelli indicati dalla normativa, per quanto applicabile alla specifica realtà di Farmaciaterni S.r.l. società in controllo pubblico;
- sono pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente, ad eccezione di quelli per i quali la normativa prevede un termine perentorio e per i quali si richiede apposita pubblicazione per garantire

l'aggiornamento dei dati;

- sono pubblicati per un periodo di 5 anni, ad eccezione di quelli per i quali la normativa vigente prevede un termine diverso oppure per i quali l'efficacia si prolunghi oltre i cinque anni.

Altra misura di trasparenza per combattere eventuali fenomeni di illegalità è la **tracciabilità dei flussi finanziari** attraverso l'attribuzione dei codici **CIG**.

Il Legislatore ha introdotto le disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, mediante le seguenti azioni: anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica; rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

Per questo, la tracciabilità non è da intendersi solo uno strumento di monitoraggio dei flussi finanziari, ma un mezzo a disposizione degli inquirenti nelle indagini per il contrasto delle infiltrazioni mafiose nell'economia legale.

Farmaciaterni Srl osserva rigorosamente in ogni rapporto commerciale con fornitori e consulenti quanto disposto dalle norme sul tracciamento dei flussi finanziari.

X. Pubblicazione e monitoraggio

Il RPCT cura la pubblicazione e verifica periodicamente la correttezza e la tempestività delle informazioni, segnalando eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

Rimangono ferme le competenze dei singoli Amministratori e Responsabili di Area relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti. Si ricorda che il RPCT non risponde dell'inadempimento se dimostra all'AU, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

L'obbligo da parte di Farmaciaterni S.r.l. di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Il Responsabile per la corruzione e la trasparenza, effettuata la verifica dell'omessa pubblicazione, procede, entro trenta giorni, alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto.

XI. Misure per garantire l'attuazione delle disposizioni sul pantouflage (svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)

La pratica del pantouflage, delle cosiddette "porte girevoli", per cui pubblici dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le pubbliche amministrazioni, vengono poi assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti, è proibita dalla legge italiana.

I dipendenti che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Farmaciaterni Srl (con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che

sono destinatari di provvedimenti, contratti o accordi nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione) non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La violazione del divieto prevede che i contratti di lavoro conclusi o gli incarichi conferiti siano nulli e che i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi non possano contrattare con la P.A. e debbano restituire eventuali compensi (D. Lgs n. 165/2001).

L'ANAC ha chiarito prima nel PNA 2018 in che cosa consiste la cosiddetta "incompatibilità successiva", detta anche "pantouflage" e poi nel PNA 2019 ha raccomandato di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire tale fenomeno.

L'Autorità ha anche chiarito che i RPCT non appena vengono a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnalino detta violazione ai vertici dell'amministrazione ed anche al soggetto privato presso cui è stato assunto l'ex dipendente pubblico.

Per contrastare il fenomeno "pantouflage", l'ANAC ha consigliato la seguente misura:

- Sottoscrizione da parte del dipendente, entro un termine determinato (p.es. 3 anni prima della cessazione del servizio) e previa comunicazione tramite PEC dell'amministrazione, una dichiarazione con la quale il dipendente comunica di prendere atto della disciplina del pantouflage e si assume l'impegno di rispettarne il divieto.

XII. Misure nella gestione dei fornitori

FarmaciAterni Srl chiede a tutti i suoi fornitori di conoscere e rispettare il PTPCT ed il Codice Etico. Eventuali gravi inosservanze costituiscono motivo per interrompere i rapporti di partnership o commerciali.

XIII. Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)

FarmaciaTerni S.r.l., in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva UE n. 1937/2019, ha attivato un canale di "*whistleblowing*".

Ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 24/2023, il canale è costituito dalla piattaforma accessibile al seguente link <https://www.whistlelink.com/it/>, gestita dal RPCT, Dott. Nicola Nulli Pero.

La piattaforma <https://www.whistlelink.com/it/> (c.d. CANALE INTERNO 1) può essere utilizzata per la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione Europea (UE) e per la segnalazione di violazioni delle disposizioni normative nazionali, comprese le violazioni relative ai reati di cui D.lgs. n. 231/2001.

La mail dedicata whistleblowing@farmaciaterni.it può, invece, essere utilizzata per chiedere un appuntamento con il RPCT ed effettuare la segnalazione oralmente (c.d. CANALE INTERNO 2).

E' possibile, inoltre, effettuare la segnalazione di presunti illeciti o irregolarità, anche in modalità cartacea (c.d. CANALE INTERNO 3).

Le segnalazioni **in forma scritta** sono presentate mediante busta chiusa sigillata contenente due ulteriori distinte buste, a loro volta sigillate. Di queste, una busta contiene i dati identificativi del segnalante; l'altra busta contiene la descrizione della violazione oggetto di segnalazione. Il segnalante ha cura di indicare all'esterno della busta con i propri dati identificativi "busta n. 1 – dati identificativi" e di indicare

all'esterno dell'altra busta "busta n. 2 – Segnalazione ai sensi del d.lgs. n. 24 del 2023", senza indicare all'interno della busta n. 2 dati ed informazioni utili ad identificarlo. La busta esterna che contiene la busta n. 1 e la busta n. 2 deve recare all'esterno la dicitura "RISERVATA AL RCPT/Dott. Nulli Pero Nicola". Il plico è recapitato a mezzo del servizio postale, a mezzo servizio corriere oppure consegnata a mano al servizio di posta interna.

L'adozione del canale informatico garantisce attraverso strumenti di crittografia la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il quale potrà anche inviare la segnalazione in forma anonima. Quanto al CANALE INTERNO 2, la riservatezza viene garantita dall'adozione di una procedura interna. Di seguito, per opportuna conoscenza, si espongono gli aspetti salienti della nuova disciplina, in vigore per l'azienda dal 15 luglio 2023.

In attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, è stato emanato il **d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023** riguardante *"la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

L'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava sui seguenti soggetti del settore pubblico, tra i quali devono annoverarsi le Società a controllo pubblico e le Società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Canali di segnalazione

- **interno** (nell'ambito del contesto lavorativo) secondo le seguenti modalità:
 1. **tramite la piattaforma informatica**(CANALE INTERNO 1) dedicata al whistleblowing approntata da Farmaciaterni Srl, il link per accedere al sistema è il seguente: <https://www.whistlelink.com/it/>
 2. **oralmente** (CANALE INTERNO 2)contattando l'RCPT, e chiedendo un incontro diretto, anche tramite l'utilizzo del sopra indicato indirizzo di posta elettronica dedicato;
 3. **tramite posta cartacea** (CANALE INTERNO 3), recapitando la propria segnalazione in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL RCPT/Dott. Nulli Pero Nicola", tramite posta o a mani: FARMACIATERNI SRL, Vico Politeama n. 3, 05100 Terni (TR), indicando, inoltre, all'interno della busta n. 1 precedentemente descritta, un recapito mobile onde consentire la gestione della segnalazione;
- **esterno** (ANAC);
- **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- **denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.**

Scelta del canale di segnalazione

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** o effettuare una segnalazione pubblica nei casi previsti dal D.lgs. n. 24/2023, art. 7, **segundo le Linee Guida dell'Anac approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023.**

Quanto alla segnalazione interna, l'azienda ha deliberato l'adozione della seguente procedura:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il

caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Le misure di protezione previste dalla legge per il segnalante.

1. Protezione della riservatezza delle persone segnalanti.

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

2. Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

- Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
- Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Ritorsione.

Definizione: *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato”.*

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Competenza ad accertare la ritorsione

- La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
- La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Prova della ritorsione

- ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.
- Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.
- Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.

Protezione da ritorsioni estesa ad altri soggetti:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Non punibilità dei segnalanti

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d'autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

ANAC sta procedendo alla costituzione di tale elenco.

Sanzioni applicabili da Anac

L'ANAC può applicare sanzioni nei casi e nella misura di cui all'art. 21

XIV. SISTEMI DI CONTROLLO

Riguardo ai c.d. **SISTEMI DI CONTROLLO** il responsabile della prevenzione della corruzione elabora un piano dal quale si prevede, mero titolo esemplificativo:

- la definizione delle tipologie di controllo e dei tempi di effettuazione degli stessi;
- la conduzione di attività di controllo periodica a campione su determinati ambiti attraverso sopralluoghi e/o *audits* e le azioni di coordinamento (anche attraverso incontri) con le altre funzioni aziendali che svolgono attività ispettive o di controllo;
- le indagini interne per l'accertamento di segnalate violazioni del Piano;
- il *feed-back* dell'attività di verifica all'organo di indirizzo politico;
- l'identificazione di meccanismi di aggiornamento del piano anticorruzione.

XV. Pianificazione triennale per la prevenzione della corruzione

2026	▪ Aggiornamento del PTPC ▪ Aggiornamento nel sito istituzionale aziendale sezione "Amministrazione trasparente" ▪ Individuazione Referenti per il PTPC ▪ Programmazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ▪ Pubblicazione dei dati previsti ex d.lgs. 33/2013 ▪ Definizione obiettivi per la diffusione all'interno della Società di una cultura di prevenzione della corruzione ▪ Valutazione operato del 2025 in materia di anticorruzione
2027	▪ Aggiornamento obiettivi di prevenzione della corruzione ▪ Aggiornamento della sezione del sito web in tema di trasparenza ▪ Eventuali azioni di rotazione degli incarichi ▪ Definizione delle procedure di monitoraggio sull'applicazione del PTPC ▪ Eventuali azioni correttive delle misure di gestione del rischio previste dal PTPC ▪ Valutazione flussi informativi verso Responsabile anticorruzione, ODV e <i>internal audit</i> ▪ Formazione del personale ▪ Implementazione modello organizzazione, gestione e controllo ▪ Valutazione operato del 2026 in materia di anticorruzione
2028	▪ Valutazione operato del 2025 in materia di anticorruzione ▪ Analisi esiti biennio 2026-2027 ▪ Perfezionamento procedure attuate ▪ Valutazione triennale sulla trasparenza

5. La Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. 2016/679)

Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/79 e con il D.Lgs. 2018/101 che ha adeguato il codice in materia di protezione dei dati personali l'Autorità ha fornito una serie di chiarimenti sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Trasparenza.

In particolare resta fermo il principio che il trattamento dei dati personali è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o da un Regolamento. Per questo FarmaciAterni Srl, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web aziendale dati e documenti contenenti dati personali e dati sensibili, verifica che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs 33/2013 e ss modificazioni e/o in altre fonti normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. I principi applicabili al trattamento dei dati personali sono ricavabili dall'art. 5 del Regolamento UE e cioè il principio di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (MINIMIZZAZIONE DEI DATI), con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. A tal fine si ricorda che il Responsabile della Protezione dei dati personali, se e quando verrà nominato dall'Azienda, dovrà fornire supporto al RPCT in questo ambito, essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di dati personali.

Un ultimo chiarimento fornito da ANAC nell'aggiornamento al PNA 2019: la Corte Costituzionale chiamata a esprimersi sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che

entrambi i diritti sono tutelati dalla Costituzione. Occorre quindi che le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013 o in altre normative, ne preveda espressamente l'obbligo.

I dati pubblicati devono rispettare tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679, come : liceità; correttezza; minimizzazione del dato (ad esempio ai CV); limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Si devono adottare quindi tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare in maniera tempestiva i dati non esatti o non necessari per le finalità per cui sono trattati.